

STUDIO LEGALE BUSETTI

38122 TRENTO – Via R. Belenzani n. 46

0039 – (0) 461 – 983296 (T.) – 983483 (F)

http://www.studiolegalebusetti.it e-m.: info@studiolegalebusetti.it

Avv. GIULIO BUSETTI

Patrocinante in Cassazione
giulio@studiolegalebusetti.it

PEC avvgiuliobusetti@recapitopec.it

Cassa Rurale di Trento B.C.C.

IBAN: IT92 T083 0401 8450 0004 5350 729

Polizze R.C. Professionale Ass. Generali S.p.a. n. 370467052

TRENTO, lì 15 febbraio 2021

Avv. MICHELE BUSETTI

Patrocinante in Cassazione

michele.busetti@gmail.com – michele@studiolegalebusetti.it

PEC avvmichelebusetti@recapitopec.it

Cassa Rurale di Trento B.C.C.

IBAN: IT37 T083 0401 8450 0004 5351 703

Polizza R.C. Professionale Ass. Generali S.p.a. n. 370466889 e 370466892

organi.assembleari@consiglio.provincia.tn.it

nadia.battisti@consiglio.provincia.tn.it

Spettabile

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

Via Mancini n. 26

38122 - TRENTO

Oggetto: **SINDACATO NAZIONALE GIORNALAI D'ITALIA SI.NA.GI**
(audizione 15 febbraio 2021)

Nell'auspicio di, in tal modo, contribuire alla chiarezza e costruttività della audizione prevista per oggi

15 febbraio 2021 ad ore 15.40

nell'interesse del Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia – SI.NA.GI, sono ad inoltrare la sintesi scritta dell'intervento che spenderò nell'interesse del citato Sindacato.

Ancora ringraziando per l'opportunità concessami, sono a porgere cordiali saluti.

- Avv. Michele Busetti -

In esordio il doveroso e sentito ringraziamento per l'occasione offerta di poter interloquire sul disegno di legge, avente ad oggetto la riforma della Legge Provinciale 22 luglio 2015 n. 13.

Giova premettere che in Si. Na.Gi., organizzazione sindacale costituita nel 1948, si riconoscono migliaia di edicolanti italiani, ad essa aderendo, nella sola Provincia di Trento, all'incirca 120 edicole.

Sotto tale profilo il Sindacato, nella sua articolazione provinciale, gode di un osservatorio che gli consente di poter avere una concreta idea di quali siano le dinamiche, le esigenze e le sensibilità dei rivenditori dei quotidiani e dei periodici.

Proprio da tale punto di osservazione privilegiato, esso ha potuto avere diretta cognizione degli esiti dell'entrata in vigore, con il 12 agosto 2020, dell'obbligo di rimozione degli apparecchi, siti a sotto distanza rispetto ai luoghi sensibili, obbligo che ha portato alla rimozione di quasi l'80%/90% delle macchine "a terra" sino a quel momento.

I soggetti, che in SI. NA. GI. trovano rappresentanza, sono assolutamente sensibili rispetto alle tematiche coinvolte nella legge provinciale attualmente in vigore e nel suo disegno riformatore, considerando che all'interno dei rispettivi punti vendita trovano (per meglio dire, trovavano) allocazione gli apparecchi per la raccolta del gioco lecito, i quali garantiscono (garantivano) quella marginalità necessaria ed indispensabile per le esigenze delle singole imprese, consentendo la liquidità necessaria per il concorso all'abbattimento degli ordinari costi aziendali, vuoi per il personale dipendente, vuoi per il pagamento delle utenze, vuoi per il pagamento degli oneri locatizi.

L'essenzialità, per la prosecuzione delle attività commerciali e per la conservazione dei posti di lavoro, dei flussi derivanti dalla raccolta del gioco

lecito, è apparsa ancora più evidente, in tutta la sua drammatica vividezza, nell'attuale periodo emergenziale, durante il quale tale attività di impresa è stata (e tuttora è) sospesa, in netta contro tendenza con lo spirito che anima tutti i provvedimenti a livello sia nazionale che locale, i quali sono tutti orientati, nel rispetto delle ineludibili norme precauzionali, nel senso di favorire quanto più possibile la ripresa delle attività economiche, falciate dalla pandemia.

Certamente il Sindacato, così come i suoi associati, non sconoscono le finalità di tutela della salute che hanno animato l'intervento legislativo provinciale, concretizzatosi nella Legge n. 13/2015, condividendone in pieno la *ratio* e concordando con quella scelta di politica legislativa che, colti i segni di un disagio patologicamente rilevante, è intervenuta nell'auspicio di porvi rimedio.

Nello stesso tempo, però, come all'inizio è stato accennato, è ferma convinzione quella per la quale sia necessario rinvenire un corretto punto di equilibrio tra la essenziale esigenza di tutela della salute pubblica e quella, di rilievo non certo secondario, di tutelare un comparto imprenditoriale, quello della raccolta del gioco lecito, di considerevole rilievo, tenendo nel dovuto conto l'importanza di salvaguardare non solo le risorse occupazionali che in tale settore sono direttamente impiegate, ma anche tutte quelle che di tale comparto costituiscono - per così dire - l'indotto, tra le quali i dipendenti degli associati a Si.Na.Gi. che, nella permanenza dell'attuale orizzonte temporale, saranno destinati ad una severa riduzione.

Infatti pur essendo sospesa, al momento sino al prossimo 31 marzo, la possibilità, per la parte datoriale, di dare corso ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non vi è dubbio che non appena il blocco della risoluzione dei contratti di lavoro sarà terminato, le imprese non potranno che ricorrere ad essa, a fronte di una sopravvenuta insostenibilità dei costi di esercizio.

Le ragioni che hanno indotto Si.Na.Gi. a chiedere di poter essere auditi, riposano sulla certezza non solo della rinvenibilità di una soluzione che sia idonea al contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, ma – ancor più - sulla convinzione che una rivisitazione, nel suo complesso, dell'intero ordito disciplinatorio, sia indispensabile, proprio per evitare che – paradossalmente – gli effetti della attuale normativa siano contrari alla sua *ratio* e ad essa antagonisti.

Anticipate tali considerazioni di carattere generale, evidenzio quelli che si presentano quali punti nodali.

1) SCOMPARSA DI PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

Sulla base dell'attuale normativa, quanto meno il 90% del territorio provinciale è precluso all'attività di raccolta del gioco lecito.

Attualmente in Trentino vi sono 503 (cinquecentotre) punti vendita (dato ufficiale fornito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che, con l'agosto 2020, si sono ridotti a poco più di un centinaio (in maniera piuttosto omogenea a quanto accaduto in Provincia di Bolzano, sul cui territorio, si è passati da un numero di esercizi superiore ai 500, agli attuali 163).

Il dato numerico è destinato ad ulteriormente ridursi atteso che in esso sono ricomprese le “*sale da gioco*” che sono attualmente in regime di proroga, ma che – con l'agosto 2022 – ove non rispettose delle distanze, dovranno chiudere.

2) PERDITA DI POSTI DI LAVORO

Benchè la questione occupazionale sia – per così dire – “sedata” atteso il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dovuto alla attuale legislazione emergenziale, è realistico prevedere, nel momento in cui tornerà

possibile la risoluzione dei rapporti di lavoro, la perdita di non meno di quasi

370 unità lavorative:

<i>NUMERO PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO PROVINCIALE</i>	<i>NUMERO LAVORATORI MEDI PER OGNI ESERCIZIO</i>	<i>PERCENTUALE RIDUZIONE PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO</i>	<i>CALO IN PERCENTUALE DELLA MARGINALITA' PER CIASCUN ESERCIZIO</i>	<i>PERCENTUALE RIDUZIONE FORZA LAVORO</i>	<i>PERDITA OCCUPAZIONALE</i>
460 Generalisti	920 (460 punti vendita x 2 dipendenti in media impiegati)	80% (pari a 368)	40%	40%	294,40
31 Sale VLT	124 (31 punti vendita x 4 dipendenti in media impiegati)	80% (pari a 24,80)	40%	40%	39,68
11 Agenzie e negozi di scommesse	44 (11 punti vendita x 4 dipendenti in media impiegati)	80% (pari a 8,8)	40%	40%	14,08
1 Sala bingo	20 (1 punto vendita x 20 dipendenti in media impiegati)	100% (pari a 1)	100%	100%	20
503	1.108	402,60			368,56

**3) PRECIPITAZIONE DEL RITORNO FISCALE ALLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**

Di seguito la tabella di sintesi, ricavata dai dati contabili messi a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella quale sono evidenziati, con riferimento all'anno 2019, gli importi giocati (nella colonna

titolata “*speso fisico*”) con le AWP e le VLT; l'importo indicativo del prelievo fiscale (nella colonna titolata “*erario fisico*”) ed il calcolo di quanto restituito alla Provincia Autonoma di Trento, considerando la **devoluzione di quote fisse pari ai 9/10 del gettito fiscale** riscosso sul territorio (individuato nella colonna “*erario Trentino*”):

	<i>Giocato Fisico</i>	<i>Vincito Fisico</i>	<i>Erario Fisico</i>	<i>Erario Trentino</i>	<i>Speso Fisico</i>
AWP	€ 184.651.917,68	€ 127.157.321,08	€ 39.566.896,46	€ 35.610.206,81	€ 57.457.427,55
<i>Big</i>	€ 1.216,00	€ 45,26	€ 147,60	€ 132,84	€ 1.170,74
<i>Bingo</i>	€ 4.884.000,00	€ 3.595.735,93	€ 586.080,00	€ 527.472,00	€ 1.288.264,07
<i>Comma 7</i>	€ 1.055.819,01	€ 0,00	€ 84.488,01	€ 76.039,21	€ 1.055.819,01
<i>Concorsi Pronostici Sportivi</i>	€ 62.723,50	€ 61.225,91	€ 12.355,83	€ 11.120,25	€ 1.497,59
<i>Eurojackpot</i>	€ 359.504,00	€ 73.902,40	€ 137.582,15	€ 123.823,94	€ 285.601,60
<i>Ippica Nazionale</i>	€ 457.273,50	€ 261.290,53	€ 27.436,42	€ 24.692,78	€ 195.982,97
<i>Lotterie Istantanee</i>	€ 61.391.850,01	€ 45.059.604,98	€ 9.041.359,52	€ 8.137.223,57	€ 16.332.245,03
<i>Lotterie Tradizionali</i>	€ 197.699,93	€ 0,00	€ 84.288,23	€ 75.859,41	€ 197.699,93
<i>Lotto</i>	€ 43.105.412,50	€ 30.683.324,01	€ 5.948.867,10	€ 5.353.980,39	€ 12.422.088,49
<i>Scommesse Ippiche In Agenzia</i>	€ 521.623,00	€ 370.880,45	€ 22.273,71	€ 20.046,34	€ 150.742,55
<i>Scommesse Sportive a Quota Fissa</i>	€ 16.951.892,75	€ 13.870.416,13	€ 616.295,33	€ 554.665,80	€ 3.081.476,62
<i>Scommesse Virtuali</i>	€ 5.125.130,20	€ 4.281.869,23	€ 185.517,41	€ 166.965,67	€ 843.260,97
<i>Superenalotto</i>	€ 12.192.290,50	€ 5.428.070,65	€ 3.419.249,57	€ 3.077.324,61	€ 6.764.219,85
VLT	€ 189.506.048,17	€ 163.678.077,71	€ 14.710.291,71	€ 13.239.262,54	€ 25.827.305,14
<i>Winforlife</i>	€ 620.504,00	€ 223.438,53	€ 144.388,51	€ 129.949,66	€ 397.065,47
	€ 521.084.904,75	€ 394.745.202,80	€ 74.587.517,56	€ 67.128.765,80	€ 126.301.867,58

Il ritorno fiscale relativo alle imposte maturate rispetto alla raccolta di tutti i giochi è stato pari a complessivi **Euro 67.128.765,80**, dei quali **Euro 48.849.469,30** computati sul Prelievo Erariale Unico derivante dalla raccolta operata con gli apparecchi AWP e VLT. La scomparsa dal territorio provinciale della stragrande maggioranza degli apparecchi, ovviamente, non potrà che incidere nel senso di una **fortissima flessione di tale gettito**.

4) TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: LA NECESSARIA COMPARIZIONE CON LE ALTRE FORME DI DIPENDENZA

Secondo dati, aggiornati al 28 novembre 2019, offerti dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Servizio per le tossicodipendenze, con riferimento all'ultimo anno censito:

i) pazienti in carico per gioco d'azzardo patologico: **118** (tenendo conto che di questo numero fanno parte gli utenti presi in carico anche negli anni precedenti, laddove i nuovi casi del 2018 sono evidenziati nella colonna "*utenti incidenti*", che nel 2018 sono stati 52);

ii) utenti in carico ai servizi di alcologia nel 2018: **2294**;

iii) utenti in carico al Serd nel 2018: **1822**.

Tale dato pare oggettivamente icastico della completamente irragionevole diversità di approccio: rispetto all'attività di raccolta del gioco lecito si persegue una politica legislativa dichiaratamente totalmente espulsiva del settore imprenditoriale; rispetto all'attività di vendita di alcol (per non parlare di quella di tabacco, laddove è notorio il nesso di causalità che lega l'uso/abuso di sigarette con il considerevole numero di neoplasie polmonari e vescicali, con alto tasso di mortalità), esente – nella sostanza – da qualsiasi limitazione o, più correttamente, soggetta a restrizioni, ma infinitamente meno rigide, da un punto di vista della "qualità" della sanzione, rispetto a quelle, draconiane, che tutelano, in particolare, i minori rispetto al solo avvicinamento (ripeto: solo avvicinamento, senza neppure il loro utilizzo) agli apparecchi con vincita in denaro.

5) EFFETTI DELLA LP TRENTO 13/2015 CONTRARI ALLA SUA FINALITA'

- i. l'enorme implementazione del gioco online, dal quale **non discende alcun ritorno fiscale per la Provincia Autonoma di**

Trento) e che non consente nessun tipo di controllo sull'utente;

- ii. trasferimento dei giocatori verso gli altri giochi pubblici (Lotto, Supernealotto, ecc. ecc.). Tale profilo merita la seguente veloce riflessione. La residua offerta di gioco è, verosimilmente, più insidiosa: mentre l'avventore che "si siede" all'apparecchio per giocare, è soggetto alla vigilanza dell'esercente e ad un senso di osservazione da parte degli altri fruitori del punto vendita, colui che accede alla rivendita di tabacchi e giornali, in maniera rapida e senza alcun disagio può – in un lasso di tempo brevissimo – fare "scivolare" nel quotidiano appena acquistato, schedine relative ai vari giochi del valore di svariate centinaia di euro;
- iii. comparsa del gioco illecito e delle infiltrazioni criminali. Su tale ultimo punto trascrivo i seguenti passaggi tratti da una dichiarazione resa all'inizio dello scorso mese di gennaio dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dott. Marcello Minenna, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione "Uno Mattina": "Durante il lockdown c'è stata una esplosione del gioco d'azzardo illegale a fronte di una contrazione del gioco legale.
Numerosi sono stati gli interventi di repressione in più di 50 capoluoghi di provincia", con l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per circa un milione di euro.

6) SEVERITA' DELLA ATTUALE NORMATIVA NAZIONALE E SUA EFFICACIA NELLA PREVENZIONE DI UN APPROCCIO NON CORRETTO AL GIOCO – ANACRONISMO DELLA LEGGE PROVINCIALE

Del tutto diversa è la situazione nell'attuale contesto normativo nazionale:

a) la normativa attuale è draconiana nei confronti degli esercenti che permettano al minore non tanto di giocare, ma anche solo di entrare nel locale in cui sono presenti apparecchi che consentano vincite in denaro o anche solo attività di raccolta delle scommesse;

b) dal mese di gennaio 2020 per l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento del tipo *videolottery* (VLT) è imposto l'inserimento della tessera sanitaria del giocatore;

c) sta per entrare in commercio (la dilatazione dei tempi è stata determinata dall'attuale periodo emergenziale) una nuova generazione di apparecchi, denominati AWPR, che sostituiranno il parco AWP oggi esistente. Tra le varie specifiche tecniche che ne caratterizzano la particolarità vi sono quelle della previsione della necessità, per il loro funzionamento, della inserzione della tessera sanitaria dell'avventore.

7) I PRINCIPALI PUNTI DI CRITICITA' DELLA LEGGE PROVINCIALE E I PUNTI DI FORZA DELLA PROPOSTA DI RIFORMA

Il Sindacato valuta con estremo favore quelli che si presentano come i punti di forza del disegno di legge e che convergono nel rimediare a quelle che sembrano essere le aporie più rilevanti della attuale disciplina:

(i) aumento ed implementazione dell'obbligo di formazione degli esercenti: come sopra evidenziato, è ferma la convinzione per la quale proprio il titolare del punto vendita all'interno del quale sono allocati gli apparecchi sia il soggetto più idoneo a porre in essere l'essenziale attività di prevenzione rispetto all'approccio non corretto al gioco. Con la sparizione della rete fisica e

la sua sostituzione da parte del gioco *on line* e della restante offerta di gioco, tale monitoraggio scomparirà. Ecco, quindi, che la puntuale formazione tecnica, giuridica e sanitaria dell'esercente si pone come momento di particolare rilievo;

(ii) razionalizzazione dei siti sensibili: è evidente che – a titolo esemplificativo – la previsione delle scuole materne come sito sensibile è un non senso, atteso che è anche solo impossibile immaginare l'accesso ai punti vendita dell'infante. Ove, pertanto, la finalità della legge sia non meramente espulsiva ed ablativa di un intero comparto imprenditoriale, non può che salutarsi come una importante e corretta novità quella di dare razionalità e realistica ai siti sensibili;

(iii) criterio di misurazione della distanza: attualmente la misurazione della distanza avviene secondo il criterio del “raggio in linea retta in linea d'aria”, in tal modo non considerando la realtà orografica del territorio, con effetti incomprensibilmente amplificativi del dettato normativo.

8) LE ALTRE REGIONI DI ITALIA

Non appare privo di significato il *revirement* che altre regioni italiane hanno fatto rispetto alla propria disciplina legislativa.

Ci limitiamo ad un mero elenco, esemplificativo:

- la legge Regionale Puglia 13.12.2013 n. 43 è stata modificata a partire dalla fine del 2018, sia razionalizzando l'elenco dei luoghi sensibili; sia esplicitando il criterio di calcolo della distanza in quello della “*distanza pedonale più breve su suolo pubblico*”;
- la legge Regionale Liguria 30.4.2012 n. 17, il cui effetto espulsivo è stato prorogato “*fino alla data di entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)*”;

- la legge Regionale Calabria 26.4.2018 n. 9, il cui effetto espulsivo è stato prorogato;

- la Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia del 14.02.2014 - n. 1, il cui effetto espulsivo è stato, pure, prorogato.

Trento, 15 febbraio 2020


- Avv. Michele Busetti -